



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) - ☎ 0771.321082- 📠 0771.
205508

✉ ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593



Decreto n. 173

Formia, 06/10/2022

AI DSGA

Al personale docente

Al personale A.T.A.

Agli studenti

All' albo

Sito Web

OGGETTO: Indizione delle ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei corsisti e dei genitori, delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe - A. S. 2022-2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. N.297 del 16 aprile 1994, art.5;

VISTO il DPR 263 del 2012, art.7;

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 e successive mm.e ii.;

· **VISTA** la nota protocollo n. 24462 del 27/09/2022 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

· **VISTA** la nota prot. n. 39095 del 03-10-2022 del Direttore dell'Usr Lazio avente ad oggetto :”Rinnovo organi collegiali 2022/2023”;

DECRETA

Art. 1 – Sono indette, per l’anno scolastico 2022/2023, le elezioni dei seguenti rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 3 studenti per classe;

Art. 2 – Le votazioni si svolgeranno il giorno 26 Ottobre secondo le seguenti modalità:

a conclusione delle attività didattiche, assemblee di classe, costituzione e insediamento dei seggi elettorali (Il presidente nella persona del docente dell’ultima ora e 2 scrutatori individuati tra gli studenti presenti); a seguire verranno svolte le operazioni di voto, quindi lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. Svolgendo

attività didattica unicamente in turno pomeridiano, si potranno anticipare un'ora prima del termine delle attività.

I docenti coordinatori dei Consigli di livello sono delegati a presiedere le assemblee di classe che tratteranno il seguente ordine del giorno:

a. esame dei primi eventuali problemi della classe indicati dagli studenti e dall'insegnante che presiede l'assemblea

b. comunicazioni sui compiti e sulle procedure di elezione dei n. 3 studenti nel consiglio di livello.

Per ragioni organizzative si potranno costituire seggi comuni a più classi appartenenti alla medesima sede. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate.

c. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe:

1. si può esprimere una sola preferenza
2. tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili
3. non è ammesso il voto per delega
4. in caso di parità si procede alla nomina del candidato più anziano
5. vengono eletti n. 3 rappresentanti per classe.

Art. 4 – Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all'Istituto;

Art. 5 – Le elezioni dei rappresentanti dei corsisti hanno luogo, per ciascuna sezione o classe attivate;

Art. 6 – Ogni Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori ed è predisposta un'urna elettorale per ogni sezione o classe. (qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il responsabile del plesso provvedere a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità descritte).

Art. 7 – Il Seggio predispone delle schede per l'espressione del voto costituite da fogli di eguale grandezza. All'interno di ogni scheda, prima della distribuzione agli elettori, il Presidente del seggio appone la propria firma.

Art. 8 – Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Art. 9 - Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.

Art. 10 – Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Art. 11 – Gli elettori possono esprimere una sola preferenza.

Art.12 – In caso di omonimia nella lista, gli elettori debbono precisare la data di nascita nella preferenza espressa.

Art.13 – Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Art.14 – Nell'ipotesi in cui due o più corsisti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art.15 – Compilate le operazioni di scrutinio, il Seggio proclama gli eletti.

Art.16 – Ciascun Presidente di seggio, subito dopo la proclamazione degli eletti, redige un conciso processo verbale che, sottoscritto dallo stesso e dagli Scrutatori, è trasmesso agli uffici di Segreteria.

Art. 17 – Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all' Albo dell'Istituto.

Art. 18 – Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni successivi.

Art. 19 – Alle Assemblee di sezione e di classe partecipano tutti i docenti, ognuno per la propria sezione o classe. Per l'anno scolastico in corso, per le operazioni di cui al presente decreto, sono incaricati ad assumere il coordinamento di dette Assemblee i coordinatori dei consigli di classe.

Note per gli Elettori

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. Al momento dell' accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daniela Caianiello

(Firmato digitalmente)